



# **RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA MONTAGNA SONDRIO**

## **ACCORDO PER L'AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'**

### **ART. 1 – Principi generali**

Il funzionamento della R.S.U., eletta in data **17 aprile 2025 ed integrata ai sensi della L.R. 23/2015**, è disciplinata per tutti i suoi aspetti dal presente regolamento.

Il regolamento di seguito approvato verrà modificato qualora il nuovo CCNL o un nuovo accordo ARAN-OO.SS. dovesse prevedere o disciplinare diversamente le varie tematiche trattate.

### **ART. 2 – Numero dei componenti**

La R.S.U. DELL' ATS DELLA MONTAGNA è composta da **12** membri che hanno all'interno dell'organismo pari titolarità e pari dignità di rappresentanza.

### **ART. 3 – Compiti e funzioni della RSU**

1. La R.S.U. subentra alle RSA, alle SAS e ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e nei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti;
2. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalla RSU e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto;
3. Le materie oggetto di contrattazione tra l'Amministrazione dell'ATS DELLA MONTAGNA e la R.S.U. sono quelle previste dall'art. 7 del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale.
4. La R.S.U. ha compiti di:
  - intervenire presso il Legale Rappresentante dell'Ente e/o presso il **Responsabile l'Ufficio Istituti Contrattuali** e/o presso i Responsabili di **Uffici, Servizi, Unità Operative, Distretti e Dipartimenti** per l'applicazione del CCNL, per l'osservanza delle norme di legislazione sociale, di igiene ambientale e di sicurezza del lavoro, per il funzionamento dei servizi verso l'utenza ed in particolare per le materie attinenti l'organizzazione del lavoro (dotazione organiche, utilizzo del personale, turnazione, ecc.).
  - Predisporre proposte di piattaforme rivendicative da presentare all'Ente;
  - Richiedere incontri negoziali con l'Amministrazione inviando l'ordine del giorno alle OO.SS firmatarie del CCNL o presenti con propri delegati nella RSU per tramite del Coordinatore/trice;
  - elaborare proposte e pareri di carattere tecnico ed organizzativo per ottenere il miglior funzionamento di ogni singola Unità Operativa tutelando sia gli interessi di tutti i lavoratori che quelli dei cittadini/utenti;
  - sviluppare attraverso un sistema organizzativo proprio, opera di informazione tra i lavoratori in merito alla propria attività.

In favore della RSU sono pertanto garantiti i seguenti diritti:

- a) diritto ai permessi sindacali retribuiti;
- b) diritto ad indire assemblee dei lavoratori;
- c) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

5. La RSU si riunisce:

- straordinariamente convocata da almeno 1/3 dei componenti la RSU con un preavviso di almeno 15 giorni con relativa convocazione urgente inviata dal Coordinatore/trice.

#### **ART. 4 – Compiti del singolo componente.**

- Intervenire, segnalando eventuali inadempienze alla RSU affinché gli accordi presi con ordinariamente **ogni 5 martedì** convocata dal Coordinatore/trice;
- l'Amministrazione sia applicata;
- fare opera di informazione tra i lavoratori sulle decisioni prese all'interno della RSU sulle materie attinenti il CCNL, il CCIA, la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e sugli accordi stipulati con l'Amministrazione;
- intervenire qualora si verifichi da parte dell'Ente un abuso nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori, del cittadino/utente o una qualunque violazione delle normative vigenti.

#### **ART. 5 – Decisioni**

- a) Per la validità delle sedute della RSU è necessario che, all'inizio dei lavori, siano presenti almeno il 50% + 1 dei componenti. In caso di mancanza del numero legale minimo (7 componenti), trascorsi 30 minuti dall'orario della convocazione la riunione non sarà ritenuta valida.
- b) Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza della metà più uno dei presenti.
- c) Le votazioni avvengono in modo palese. In caso di votazioni relative a persone le stesse avvengono a scrutinio segreto su richiesta di almeno un componente.

#### **ART. 6 – Incompatibilità**

La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.

Il verificarsi, in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina l'obbligo di opzione, da esercitarsi entro un mese dal verificarsi dell'evento, in capo all'interessato, pena la decadenza della carica di componente della RSU.

#### **ART. 7 – Permessi Sindacali**

A decorrere dall'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale quadro per l'utilizzo dei permessi sindacali retribuiti i permessi sindacali fruibili in ogni singola Amministrazione ammontano a 81 minuti per ogni dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

#### **ART. 8 - Modalità di ripartizione dei permessi sindacali**

La modalità di ripartizione del monte ore relativo ai permessi sindacali verrà discussa in accordo con le varie OO.SS, e comunque in assenza di accordo in tal senso la RSU ha a disposizione un monte ore determinato sui 30 minuti pro capite.

#### **ART. 9 – Organismi della RSU**

Sono organismi della R.S.U.:

- a) L'Assemblea;
- b) Il/la Coordinatore/Coordinatrice – Il/la vice Coordinatore/Coordinatrice.

#### **ART. 10 – Coordinatore/Coordinatrice e vice-Coordinatore/Coordinatrice.**

- d) La RSU nomina tra i componenti – un/una Coordinatore/Coordinatrice ed un Vice-Coordinatore/Coordinatrice in conformità a quanto disposto all'art. 5 punto c) “su richiesta di almeno un componente” (di fatto alcun scrutinio segreto è stato adottato nell'elezione ultima fatta), diversamente si opterà per elezione palese.

La durata dell'incarico è di anni tre.

All'interno dell'organismo RSU figura del Coordinatore/Coordinatrice svolge funzione di moderatore nel corso delle riunioni.

Il/la Coordinatore/Coordinatrice è il rappresentante legale della RSU.

Il/la Coordinatore/Coordinatrice ha l'obbligo di verificare il rispetto del presente regolamento e qualora rilevi violazioni deve farne immediata comunicazione all'Assemblea per i relativi provvedimenti.

Il Coordinatore/trice provvede altresì alla convocazione della RSU:

- di norma ogni 5 martedì;
- ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 dei componenti la RSU;

Qualsiasi iniziativa di richiesta di convocazione deve essere tempestivamente comunicata al Coordinatore/trice che ha il compito di provvedere alla convocazione ed ai relativi adempimenti nei confronti sia dell'Amministrazione che dei referenti delle varie liste rappresentate in R.S.U.

Ogni convocazione deve essere resa pubblica tramite affissione all'Albo Aziendale o sito Aziendale

Inoltre, il Coordinatore/trice:

- conserva la corrispondenza in arrivo ed in partenza, apponendo sulla stessa la data di ricezione o di trasmissione ed un numero progressivo di protocollo;
- sottopone le comunicazioni in arrivo alla RSU, nella prima riunione successiva alla ricezione, salvo nei casi d'urgenza in cui immediatamente da copia della corrispondenza ai rappresentanti di ogni lista.

Compete altresì al Coordinatore/Coordinatrice la sottoscrizione delle lettere ed ogni altra attività necessaria per quanto stabilito dalla RSU.

Compete al Coordinatore/Coordinatrice della RSU farsi portavoce, durante le riunioni con l'Agenzia, delle posizioni della RSU.

Il Coordinatore/trice rappresenta la R.S.U. in sede legale nelle fasi di contenzioso verso terzi; Non rientra tra i compiti del Coordinatore/Coordinatrice la trasmissione ai componenti della RSU delle comunicazioni dell'Ente che ha l'obbligo di inviare direttamente le proprie note a ciascun componente.

Il/la Vicecoordinatore/trice sostituisce il/la Coordinatore/trice il/la nei casi di assenza, a qualsiasi titolo, dello stesso.

#### **ART. 11 – Delegazione trattante**

In considerazione del numero non eccessivamente elevato dei componenti si definisce che fanno parte delle Delegazione Trattante tutti i componenti della RSU. Nell'eventualità in cui la Delegazione Trattante si trovasse a dover decidere, avendo nel suo interno opinioni diverse, la stessa decide a maggioranza dei componenti della RSU (7).

A seguito della decisione presa, anche se non all'unanimità, per ogni componente vige l'obbligo della sottoscrizione degli accordi con l'Amministrazione.

#### **ART. 12 – Convocazione RSU.**

La RSU si riunisce di norma 5 giorni prima di ogni incontro con l'Amministrazione, e nel caso di convocazioni d'urgenza almeno 2 ore prima dell'incontro.

La RSU si riunisce durante l'orario di lavoro nei locali messi a disposizione dall'Ente.

Le riunioni saranno verbalizzate e il contenuto verrà reso noto ai lavoratori.

#### **ART. 13 – Riunioni RSU**

- La RSU si riunisce di norma ogni 5 martedì;  
con convocazione scritta – da inviare almeno 5 giorni prima della seduta – contenente l'ordine del giorno stabilito dall'Assemblea (ogni componente della R.S.U. ha facoltà di presentare proposte sugli argomenti in discussione, nonché specifici ordini del giorno; le proposte devono essere presentate prima dell'avvio del dibattito relativo alla materia cui si riferiscono. Qualora si tratti di un giorno festivo la riunione è spostata al martedì successivo. La convocazione straordinaria deve essere effettuata almeno con 15 giorni di preavviso. Solo in caso di urgenza può essere effettuata 48 ore prima.

La RSU si riunisce straordinariamente per iniziativa di almeno 1/3 dei componenti la RSU.

Le OO.SS possono formulare richieste di riunioni con la RSU.

Alle riunioni della RSU possono essere invitati i rappresentanti delle OO.SS che partecipano con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

In carenza del numero legale, trascorsi i tempi previsti dall'orario prestabilito della riunione, si procede al rinvio della medesima.

Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto verbale, a rotazione dai componenti di RSU (cfr. succ. art. 13), sottoscritto dal Coordinatore/trice e dal/la Verbalizzante, nel verbale sono evidenziate le presenze e le assenze – giustificate o meno – e la sintesi della discussione effettuata in merito ai vari punti all'ordine del giorno e le eventuali iniziative assunte.

Il verbale della riunione, una volta approvato dovrà essere pubblicato nelle bacheche sindacali di ogni singolo Distretto e sul sito aziendale della RSU.

#### **ART.14 – Durata e sostituzione dell'incarico**

I componenti della RSU restano incaricati per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti la RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal regolamento del 7 agosto 1998.

Le dimissioni sono irrevocabili, devono essere formulate per iscritto ai membri dell'Assemblea e di esse va data comunicazione da parte dell'interessato al servizio di gestione del personale dell'Agenzia, contestualmente al nominativo del subentrante ed ai lavoratori mediante affissione all'Albo sindacale.

Il/la componente della RSU che non partecipa a cinque sedute, anche se non consecutive, senza darne comunicazione tempestiva è dichiarato decaduto con deliberazione della RSU su proposta del Coordinatore/trice e sostituito dalla lista di appartenenza.

#### **ART. 15 – Istanze-Proposte-Mozioni**

I componenti hanno facoltà di presentare istanze, proposte, mozioni durante i lavori dell'Assemblea dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi dei lavoratori. Le istanze, proposte, mozioni devono essere presentate in forma scritta al Coordinatore/trice e dovranno contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta.

Le istanze/proposte possono essere esaminate e poste in votazione nella seduta stessa o in quella successiva.

Tale decisione compete ai presenti all'assemblea e va presa all'unanimità.

Le mozioni sono presentate in merito ai singoli punti all'ordine del giorno, e sono poste in votazione durante i lavori dell'Assemblea.

#### **ART. 16 – Approvazione del Regolamento**

- 1) Per l'approvazione del presente regolamento è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti della RSU mediante voto palese (7);
- 2) Analogamente si procederà per ogni successiva variazione del testo.

#### **ART. 17 – Commissioni di lavoro della RSU**

La RSU può determinare la costituzione di specifiche Commissioni di lavoro, formate da componenti della RSU stessa, con i seguenti compiti:

- l'approfondimento, l'indagine e la trattazione in via interlocutoria di determinate tematiche specifiche;
- la preparazione di studi atti a predisporre proposte della RSU nei confronti dell'Amministrazione.

#### **ART. 18 – Assemblee del personale**

L'assemblea del personale è convocata dalla RSU, **di norma**, almeno una volta all'anno con lo scopo di una crescita politico sindacale dei lavoratori e con l'obiettivo di fare condividere l'operato della RSU.

L'assemblea del personale può altresì essere convocata ogni qualvolta la RSU ritenga necessario e opportuno sottoporre ai lavoratori accordi di particolare rilevanza.

Allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti che operano in sedi decentrate si favorirà la riunione in luoghi ed orari differenti.

L'assemblea può essere, a valutazione della RSU, generale, di Distretto, Unità Operativa, Ufficio, o Dipartimento

L'assemblea di norma è convocata con un ordine del giorno predefinito e reso pubblico.

#### **ART. 19 - Partecipazione dei dipendenti alle riunioni R.S.U.**

Tutti i dipendenti dell'Agenzia- area comparto, possono partecipare, fuori orario di servizio ed in qualità di uditori, alle riunioni R.S.U.

Delle convocazioni dell'Assemblea della RSU e dell'ordine del giorno dovrà essere data comunicazione alle lavoratrici e ai lavoratori mediante avviso nelle bacheche sindacali.

## **ART. 20 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti norme previste dagli accordi del 7 agosto 1998 e dal CCNL.